



COMUNE DI VENZONE

Provincia di Udine
Piazza Municipio, n° 1 - 33010



Medaglia d'oro al merito civile

C.F. 82000610301 P.I. 00550200307
Tel. 0432 985266 Fax 0432985404

Codice univoco fatturazione elettronica: **UFMFWZ**
Site web: www.comunedivenzone.it

E-mail: comune.venzone@comunedivenzone.it
PEC: comune.venzone@certgov.fvg.it

COMUNE DI VENZONE

PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO COMUNALE DI VIDEOSORVAGLIANZA

=====
APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 52 DEL 14.12.2016
=====



COMUNE DI VENZONE

Provincia di Udine

REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Premessa

Il Comune di Venzone dota il Comando di Polizia Locale di un impianto di videosorveglianza finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali e strumentali di Polizia Locale nonché di controllo del territorio per fini di sicurezza e tutela del patrimonio. Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza tutela il diritto delle persone alla propria riservatezza.

Il Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione e l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Venzone nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Il presente Regolamento determina le modalità di esercizio degli impianti di videosorveglianza nel rispetto del Decreto Legislativo N. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss.mm.ii., d'ora in poi denominato "*Codice*", e tiene conto : dei codici di deontologia promossi dal Garante per la protezione dei dati personali, tra cui, in particolare:

- Provvedimento a carattere generale 29/11/2000: Videosorveglianza – Il decalogo delle regole per non violare la privacy;
- Provvedimento a carattere generale 29/04/2004 : Videosorveglianza – Provvedimento generale;
- Provvedimento in materia di Videosorveglianza - 8 Aprile 2010;
- Eventuali aggiornamenti degli atti di cui sopra sostituiscono *de iure* i succitati provvedimenti.

Art. 2 - Principi generali

1. Le prescrizioni del Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità del trattamento.
2. Principio di liceità: il trattamento di dati personali dal parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ai sensi degli articoli 18-22 del Codice.
3. Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
4. Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
5. Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma1, lett. b) del Codice). Sono pertanto escluse finalità di prevenzione o accertamento dei reati, che competono per specialità ad altri Organi. E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza delle aree pubbliche (es. parcheggi, piazze, parchi urbani, aree verdi, ecc.) all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, come pure nei pressi di siti utilizzati come discariche abusive o che hanno comunque lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.
6. L'attività di videosorveglianza è esercitata osservando le seguenti indicazioni:
 - a) sono fornite alle persone che possono essere riprese, indicazioni chiare, anche se sintetiche, circa la presenza di impianti di videosorveglianza;
 - b) è scrupolosamente rispettato il divieto di controllo a distanza dei lavoratori;
 - c) sono raccolti i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) per "banca di dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere riguardano prevalentemente i soggetti che operano e transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b) per il "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

- c) per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
- d) per “titolare”, il Comune di Venzone, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per “responsabile”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica l’ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- k) per “Codice” il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. L.vo 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- l) per Provvedimento del Garante , il provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante Privacy 8 aprile 2010.

Art. 4 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le modalità di trattamento di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio urbano e extraurbano del Comune di Venzone sul territorio di competenza.

Art. 5 – Integrazione dell’impianto su iniziativa di terzi

Privati e/o soggetti terzi, singoli o associati, possono, previa convenzione approvata dalla Giunta, partecipare all’estensione e all’implementazione del sistema di videosorveglianza cittadino mediante l’acquisto diretto e la conseguente cessione al Comune della strumentazione utile ad integrare l’impianto esistente.

La cessione al Comune avviene a titolo di piena proprietà: pertanto il Comune ne assumerà l’uso esclusivo e gli oneri conseguenti, tra i quali l’alimentazione e la manutenzione.

Tale strumentazione (per lo più telecamere, illuminatori I/R e radio) dovranno essere forniti “chiavi in mano”, ovvero installati e comprensivi del collegamento alla centrale di gestione dell’impianto cittadino e di quant’altro tecnicamente ritenuto necessario. Unico onere del Comune, in tale fase, sarà la predisposizione al collegamento elettrico per le citate strumentazioni alla rete pubblica.

La collocazione, l’uso e/o la visione degli apparecchi forniti dai soggetti di cui al comma 1, pur inglobando e/o interessando accessi di interesse privato, dovranno comunque avere una preminente rilevanza pubblica (vincolo d’immagine su aree pubbliche, pur inglobando accessi privati), certificata da una specifica relazione del Comando di Polizia Locale, alla quale è demandata altresì l’individuazione delle caratteristiche tecniche minime delle strumentazioni offerte di cui al comma precedente.

Art. 6 – Informativa

1. Gli interessati, qualora non si rientri nelle previsioni del comma 7, sono informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, e dell’eventuale

registrazione, mediante un modello semplificato di informativa “minima”, e cartellonistica conforme al modello indicato dal Garante nella nota dell’ 8/4/2010 e s.m.i..

2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell’area e alle modalità delle riprese, sono installate più informative.

3. La cartellonistica è posizionata in maniera visibile sulle vie d’accesso della Città e nei punti di maggiore frequentazione.

4. I cartelli possono essere posizionati in luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze di essi, e non necessariamente nelle immediate vicinanze della telecamera.

5. L’uso delle immagini per le finalità dichiarate nel presente regolamento non necessita di consenso da parte delle persone riprese, in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

6. La presenza e la disciplina dell’impianto di videosorveglianza viene resa pubblica mediante l’inserimento del presente Regolamento in modo stabile all’Albo Pretorio on line del Comune e con il deposito di una copia presso la sede del Corpo di Polizia Locale.

7. Resta salva la disposizione di cui all’art 53 del Codice secondo cui l’utilizzazione di sistemi di videosorveglianza per i luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualora si profilino aspetti di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, oltre a quelli di sicurezza urbana, possa determinare l’attrazione di tali apparecchiature nell’ambito delle previsioni di cui al punto 3.1.1 del Provvedimento del Garante, con conseguente applicazione dell’art. 53 del Codice in materia di protezione dei dati personali e relativo affievolimento di alcuni principi di garanzia, quali in particolare, quello dell’informativa di cui all’art. 13 del Codice.

Art. 7 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

1. Le finalità perseguite mediante l’attivazione di sistemi di videosorveglianza sono esclusivamente strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali del Comune di Venzone riconosciute e attribuite dalla normativa statale, regionale e provinciale, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.

2. Il trattamento dei dati personali è effettuato ai fini di:

- monitorare il traffico cittadino in tempo reale dalla sala operativa del Comando Polizia Municipale, con conseguente più razionale e pronto impiego delle risorse umane laddove se ne presenti la necessità;
- utilizzazione, quando possibile, delle immagini registrate nella ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali;
- rilevazione di dati anonimi per l’analisi dei flussi di traffico veicolare da utilizzarsi per la predisposizione dei piani del traffico;
- monitorare situazioni critiche a fini di protezione civile;
- monitorare aree adiacenti ed interne ad immobili, aree o altri edifici comunali, presidiandone l’accesso;
- rilevare le infrazioni a norme di legge o regolamenti di competenza specifica della Polizia Locale, con particolare riferimento alla tutela dell’ambiente e del territorio, quando non risulti possibile, o si rilevi non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.
- tutelare il patrimonio pubblico e la sicurezza urbana, al fine di prevenire, accertare e reprimere reati ed aumentare la sicurezza degli utenti;

3. Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, il trattamento interessa i dati dei soggetti che operano e transitano nell’area interessata.

4. Il Comune promuove ed attua per la parte di propria competenza politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico. A tal fine il Comune, previa intesa con altre autorità di pubblica sicurezza o con gli organi della polizia di stato, può disporre l’utilizzo degli impianti comunali di videosorveglianza anche ai fini di prevenzione e repressione degli atti

delittuosi. I dati così raccolti potranno essere utilizzati esclusivamente dalle autorità ed organi anzidetti.

Art. 8 – Uso delle telecamere

1. Il sistema di videosorveglianza prevede una ripresa statica dei luoghi e non rileva automaticamente percorsi o caratteristiche fisionomiche od altri dati che consentano l'individuazione di persone definite.

2. E' previsto l'uso del brandeggio della telecamera, quando possibile, da parte di un operatore solo nei seguenti casi:

per il controllo e la registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo iniziale di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo per lo spostamento dei soggetti interessati;

in caso di comunicazione, anche verbale e telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate al responsabile dell'impianto, che necessitano di essere verificate nell'immediatezza; nel supporto logistico ad operazioni condotte con personale sul luogo.

3. E' altresì previsto l'uso di dispositivi di videosorveglianza mobile collocabili nelle zone individuate di volta in volta, secondo necessità, dal Comando di Polizia Locale per l'esercizio delle attività di controllo e istituzionali, garantendo i principi di cui all'art. 5 del presente regolamento.

4. Le inquadrature devono essere tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate tali da essere eccessivamente intrusive nella riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione per esigenze inerenti le finalità dichiarate.

Art. 9 - Notificazione

1. Il Comune di Venzone nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, legalmente rappresentato dal Sindaco pro- tempore, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice.

Art. 10 – Responsabile ed incaricati del trattamento

1. Compete al Sindaco del Comune di Venzone, designare per iscritto il responsabile del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e della visione delle registrazioni che si identifica nel Responsabile Pro Tempore della Polizia Locale o suo Vice .

2. Compete al responsabile per il trattamento designare per iscritto ed in numero limitato, le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e della visione delle registrazioni.

3. Il responsabile e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle normative e dalle disposizioni del Regolamento.

4. Il responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

5. I compiti affidati al responsabile e agli incaricati devono essere analiticamente specificati nell'atto di designazione.

Art. 11 – Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 6 comma 2, e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta per iscritto all'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
2. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate all'art. 34 del Codice.
3. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la sede del Comando di Polizia Locale del Comune di Venzona e vi può accedere solo personale autorizzato. Al termine del periodo stabilito i dati dovranno essere cancellati automaticamente con modalità tali da rendere i dati non utilizzabili.
4. La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed amministrative previste dalla normativa vigente, e ove previsto dalla medesima, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 12 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, a seguito di presentazione di apposita istanza, ha diritto:
- di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
 - di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati;
 - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e delle loro origine;
 - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica certificata al titolare o al responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa.

Art. 13 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 11.

Art. 14 – Cessazione del trattamento dei dati personali

1. In caso di cessazione dell'attività per qualsiasi causa, i dati personali sono:

a) distrutti;

b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento compatibile con gli scopi per i quali sono stati raccolti;

c) conservati per fini esclusivamente istituzionali.

2. La cessione dei dati per scopi diversi da quelli previsti dal presente articolo o da altre disposizioni vigenti determina la loro inutilizzabilità, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste in materia.

Art. 15 – Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento si devono ritenere aggiornati con la tecnica del rinvio mobile alla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 16 – Entrata in vigore

1. Il Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.